



Allegato B

al Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF)

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del Cda n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

B.4 Regolamento per la disciplina e la risoluzione del conflitto di interessi presso la Fondazione Edmund Mach¹

(ai sensi dell'art. 1 c. 5 del ROF)

¹ Regolamento introdotto con deliberazione del Cda nella seduta di data 20/04/2015, con efficacia dal 01/05/2015.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dello Statuto della Fondazione Edmund Mach (Fondazione), disciplina le modalità di comunicazione degli interessi secondari in potenziale conflitto con l'interesse primario e prevalente della Fondazione e le modalità di risoluzione. Prevede inoltre le procedure per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e di decadenza dalla carica dei componenti gli organi della Fondazione; richiama il sistema sanzionatorio previsto per i dirigenti, procuratori e dipendenti.
2. Il presente regolamento si applica:
 - a. ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo;
 - b. al presidente, quale organo monocratico;
 - c. ai dirigenti, ai procuratori generali e speciali della Fondazione, nonché ai suoi mandatari, con o senza rappresentanza;
 - d. ai componenti degli organi consultivi Comitato scientifico e Comitato per l'istruzione e la formazione;
 - e. ai componenti degli organi di controllo Collegio dei revisori (CdR) e Organismo di vigilanza (OdV) di cui al d. lgs. 231/2001.

Articolo 2

Prevalenza dell'interesse primario della Fondazione

1. L'interesse primario e prevalente della Fondazione al quale sono subordinati gli interessi secondari, privati dei destinatari è definito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice dei valori e dei comportamenti della Fondazione.
2. L'interesse secondario privato che assume rilievo ai fini di un potenziale conflitto è definito dall'art. 4, comma 2 del Codice dei valori e dei comportamenti della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione non rappresentano la Provincia Autonoma di Trento che li ha nominati, né i soggetti che li hanno designati o eletti né ad essi sono tenuti a rispondere. Gli interessi propri degli enti che designano o eleggono i componenti del Consiglio di amministrazione sono considerati interessi secondari, privati attinenti alla sfera di ciascun componente.

CAPO II

Comunicazione del potenziale conflitto e risoluzione del medesimo

Art. 3

Dovere di comunicazione del potenziale conflitto e dovere di astensione

1. Nel caso di *attività* in cui vi sia potenziale conflitto di interessi con quelli della Fondazione:
 - a. il componente dell'organo della Fondazione ne dà immediata comunicazione a chi presiede l'organo di appartenenza.
 - b. il presidente lo comunica al vicepresidente. Nel caso in cui il conflitto coinvolga anche il vicepresidente e nei collegi ove non vi è il vicepresidente, la comunicazione è fatta al componente più anziano di età;
 - c. il direttore generale ne dà immediata comunicazione al presidente;
 - d. il dirigente, il procuratore ed il mandatario ne danno immediata comunicazione al direttore generale.
2. Dopo aver comunicato il conflitto, il soggetto si astiene dall'assistere e dal partecipare alla discussione ed alla decisione su attività riguardanti il conflitto comunicato. Il dovere di astensione comprende anche la fase istruttoria.
3. Nel caso in cui il potenziale conflitto sorga durante una seduta di organo collegiale, il dovere di astensione comporta l'allontanamento dal luogo della seduta durante la discussione e la decisione. Della comunicazione del conflitto e dell'allontanamento dalla seduta viene fatta espressa menzione nel verbale.

Articolo 4

Decisioni sul conflitto di interessi dei dirigenti, procuratori e mandatari

1. Il presidente e il direttore generale, rispettivamente, per il direttore generale e per il dirigente, per il procuratore e per il mandatario entro cinque giorni dalla comunicazione del conflitto di interessi:
 - a. conferma l'assegnazione della attività al dirigente indicandone le ragioni;

- b. riconosce il conflitto di interessi e assegna il compito ad altro dirigente o lo avoca a sé;
 - c. chiede, entro tre giorni, elementi integrativi di giudizio. Pervenuti i quali decide entro tre giorni.
2. Nel caso in cui gli elementi integrativi non chiariscano il conflitto segnalato, il presidente e il direttore generale, rispettivamente, per il direttore generale e per il dirigente, per il procuratore e per il mandatario ne dà comunicazione al-Collegio del fondatore e dei sostenitori (CFS) che avvia la procedura di cui al CAPO III.

Art. 5

Decisioni sul conflitto di interessi dei componenti degli organi

1. L'organo di appartenenza, senza la presenza del componente che ha comunicato il conflitto, decide alternativamente:
 - a. di riconoscere l'inesistenza del potenziale conflitto comunicato;
 - b. di riconoscere che il potenziale conflitto comunicato è superato con l'allontanamento dalla seduta e dall'astensione sulla decisione;
 - c. di chiedere elementi integrativi di giudizio al componente entro un termine definito.
2. Nel caso in cui gli elementi integrativi non siano forniti o non chiariscano il conflitto segnalato, l'organo di appartenenza ne dà comunicazione al CFS che avvia la procedura di cui al CAPO III.

Art. 6

Raccolta delle decisioni

1. Le decisioni sul conflitto di interessi sono comunicate al CFS che ne informa la commissione di cui all'art. 7.
2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione cura l'archiviazione delle decisioni, ne elabora un massimario e ne relaziona annualmente al CFS e all'Organismo di vigilanza di cui al d. lgs. 231/2001.

CAPO III

Procedura per l'adozione delle sanzioni

Art.7

Commissione istruttoria

1. Il CFS, pervenuta una comunicazione di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, comma 2 o su segnalazione del CdR o dell'OdV, istituisce una Commissione istruttoria competente alle:
 - a. attività istruttorie per i conflitti di interesse non chiariti di cui agli articoli 4 e 5;
 - b. attività istruttorie per l'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8, comma 1, lettere a. e b. nei confronti di componenti degli organi di cui all'art. 1.
2. La Commissione istruttoria è composta dal Responsabile della prevenzione della corruzione che la presiede e da altri due commissari di comprovata competenza giuridica di cui uno scelto tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento.
3. La Commissione nel lavoro istruttorio garantisce sempre il contraddittorio con il soggetto in conflitto, tramite audizione ovvero la presentazione di una memoria.
4. La Commissione conclude il lavoro istruttorio redigendo un motivato parere.
5. La Commissione conclude il proprio lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione di attivazione. Per istruttoria particolarmente complessa può pronunciarsi entro 45 giorni. Superato detto termine l'organo di appartenenza decide prescindendo dal parere della Commissione.

Art.8

Istruttoria conseguente a comunicazione

1. Pervenuta una comunicazione di conflitto di interessi, ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5, comma 2 o su segnalazione del CdR o dell'OdV, il presidente della Commissione convoca una seduta.
2. La Commissione:
 - a) ove ritenga che il conflitto non sussista, propone all'organo competente, con deliberazione motivata, di non doversi procedere al riguardo;
 - b) ove accerti un conflitto di interessi che possa essere regolato e monitorato da accordo specifico tra la Fondazione ed il soggetto in conflitto, ne propone la disciplina con accordo;
 - c) ove accerti un conflitto di interessi che possa essere rimosso, ne propone la rimozione con rinuncia all'interesse personale secondario;

- d) ove il conflitto di interessi non sia rimosso nel predetto termine e in ogni altro caso in cui ritenga sussistere un'incompatibilità o un conflitto di interessi, permanente, comportante una causa di sospensione o di decadenza, propone all'organo di appartenenza, con delibera motivata, di dichiarare la sospensione o la decadenza.

Art.9

Provvedimenti sanzionatori

1. I provvedimenti sanzionatori che l'organo di appartenenza può adottare nei confronti del proprio componente sono:
 - a. il provvedimento di sospensione temporanea stabilito tra un minimo di 30 ed un massimo di 120 giorni;
 - b. il provvedimento della decadenza dalla carica.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) comporta il blocco dell'indennità di carica per la durata della sanzione.
3. L'organo di appartenenza adotta la sanzione della sospensione di cui al comma 1, lettera a) nell'ipotesi di conflitto di interessi temporaneo, modulandone la durata alla prevedibile durata del conflitto.
4. Nel caso in cui il conflitto abbia natura permanente o nel caso in cui la sua prevedibile durata sia superiore a 120 giorni, il componente dell'organo della Fondazione viene diffidato a rinunciare all'interesse secondario in conflitto o a presentare le dimissioni dalla carica. Durante tale periodo gli è comminata la sanzione della sospensione, con il blocco degli emolumenti di cui al comma 2. Qualora non rinunci all'interesse personale secondario in conflitto entro il termine assegnato o non presenti le dimissioni, ne viene dichiarata la decadenza.
5. Il provvedimento di decadenza viene adottato anche nel caso di omissione dolosa di comunicazione del conflitto di interessi.
6. Il provvedimento di decadenza comporta l'impossibilità di ulteriore designazione, elezione e nomina del componente dichiarato decaduto.

Art.10

Decisione

1. I provvedimenti di regolazione e monitoraggio, di diffida, di sospensione e di decadenza dalla carica sono deliberati dall'organo di appartenenza dell'interessato.
2. La decisione è commisurata alla rilevanza e all'insanabilità del conflitto di interessi preso in esame, tenendo conto del comportamento del soggetto interessato, della natura e rilevanza patrimoniale degli interessi in contrasto e degli effetti che il conflitto ha causato sull'attività della Fondazione.
3. La decisione deve essere adottata entro venti giorni dalla comunicazione del parere della Commissione istruttoria.
 1. La decisione che si discosti dalla proposta della Commissione istruttoria deve essere dettagliatamente motivata.
 2. Ogni decisione deve essere comunicata anche alla Provincia Autonoma di Trento.
 3. Qualora l'organo di appartenenza dell'interessato, non abbia, entro venti giorni dalla comunicazione del parere della Commissione istruttoria, assunto determinazioni circa le cause di decadenza o di sospensione dalla carica che riguardino propri componenti, il CFS assegna un termine suppletivo di ulteriori venti giorni. In caso di ulteriore inerzia, il CFS riferisce alla Provincia Autonoma di Trento, quale autorità governativa di vigilanza sulle persone giuridiche private, l'avvenuta violazione della disciplina statutaria.

Art.11

Sanzioni nei confronti del dirigente in conflitto

1. In caso vi sia da parte del dirigente la mancata comunicazione del potenziale conflitto di interesse e/o il permanere di effettivo conflitto e/o la violazione dell'accordo di regolazione e monitoraggio del conflitto, il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere della commissione di cui all'art. 7, decide se la fattispecie sia tale da incidere sul rapporto di lavoro e, in particolare, sul vincolo fiduciario ed assume i provvedimenti conseguenti.

CAPO IV

Rinvio e disposizioni finali

Art.12

Ulteriori cause di decadenza

1. Trovano applicazione le cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dalla normativa statale e provinciale.
2. La proposizione dell'azione di responsabilità decisa dall'organo nei confronti di un componente degli organi della Fondazione determina la decadenza automatica dalla carica, a far data dalla notifica dell'atto di citazione in giudizio.

Art.13

Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione.